

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 69

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore CURSI)

approvata nella seduta del 6 dicembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE MODALITÀ D'ACCESSO AL
SERVIZIO PUBBLICO REGOLAMENTATO OFFERTO DAL SISTEMA
GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE RISULTANTE DAL
PROGRAMMA GALILEO (COM (2010) 550 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 2010
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	7

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 550 definitivo, considerato che:

esso definisce le modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato (*Public Regulated Service*, PRS) offerto dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) risultante dal programma GALILEO;

i requisiti di sicurezza legati all'utilizzo del PRS riguardano direttamente la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiedono l'istituzione di un quadro di controllo realizzato prima ancora della fase operativa del servizio, previsto per il 2014;

la proposta di decisione non tende a regolamentare le applicazioni potenziali del PRS, ma le modalità di accesso al servizio;

i benefici potenziali delle applicazioni GNSS si estendono su numerosi settori d'attività;

il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha istituito una nuova gestione europea dei programmi di navigazione via satellite, determinando le condizioni per il proseguimento dei due programmi GALILEO e EGNOS e definendone gli obiettivi;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto a livello di Unione europea è possibile definire le comuni modalità in base alle quali gli utenti del PRS, come gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, possano accedere al servizio. La proposta non si occupa della natura dei diversi utilizzi del PRS che sarà decisa autonomamente da ogni Stato membro;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole, con i seguenti rilievi.

1. Con riferimento all'articolo 4, la responsabilità per la protezione delle informazioni classificate riguardanti il PRS ricade sugli Stati membri, evidentemente perché loro è il meccanismo sanzionatorio e perché solo alla violazione di disposizioni nazionali è ricollegato l'obbligo degli Stati di prevedere una sanzione ai sensi dell'articolo 5. Tuttavia, nella determinazione del precetto che completa la fattispecie della protezione del segreto, lo Stato membro adotta disposizioni specifiche (e le notifica alla Commissione) solo a valle di un sistema multilivello di produzione normativa: a monte è collocata la Commissione, che opera dettando una disciplina apposita, su delega, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14.

La segretezza dei dati attinenti al funzionamento del sistema giustifica, anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà, che si ponga in capo alla Commissione la produzione di norme sulla protezione di quello che è a tutta prima un segreto industriale. Sicuramente nel testo vi è questo tipo di preoccupazione, visto che essa era menzionata sin dall'articolo

14 del regolamento (CE) n. 683/2008 e visto che nella proposta di decisione si prevede la possibilità – se risulta che dati relativi al PRS sono stati divulgati a terzi non autorizzati a venirne a conoscenza – che la Commissione avvii un’inchiesta, informando dei risultati il Consiglio e il Parlamento e adottando misure atte a porre rimedio alle conseguenze.

Eppure, la possibilità che la Commissione disciplini la «necessità per una persona fisica o giuridica, di accedere a informazioni classificate al fine di espletare una determinata funzione o un determinato compito» potrebbe lasciare intendere che ci si possa riferire anche a dati di tipo individuale, acquisiti dal sistema e di cui esso faccia *storage*. Benché nell’esercizio di questa funzione la Commissione sia astretta comunque dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 683/2008, se sotto questa voce dovessero farsi ricadere la gestione dei dati di traffico e di localizzazione fisica dell’utilizzatore dell’apparecchio ricevitore PRS, potrebbe essere opportuno precisare che la regolamentazione dettata ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 dalla Commissione:

a) non può alterare le previsioni processuali penali dei singoli Stati in ordine all’accertamento dei reati ed alle connesse attività di acquisizione probatoria;

b) impatta sulla disciplina di protezione dei dati personali e sensibili, che registra già una legislazione a cascata, in cui buona parte della normazione è di competenza dei singoli Stati (e, per l’Italia, ciò avvenne con il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); in rapporto a ciò va valutato (anche alla luce della citata discrezionalità degli Stati nell’individuare le categorie di utilizzatori) se (e per quanta parte del codice) l’eventuale discrasia – tra le norme dettate dalla Commissione e quelle generalmente previste per i dati dei cittadini italiani – resisterebbe ad un vaglio di ragionevolezza, in conseguenza della natura non accessibile al pubblico del sistema PRS.

2. Con riferimento invece all’articolo 5, stante l’assenza di un *corpus iuris* penalistico a livello europeo, le sanzioni – da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della decisione – sono disciplinate dagli Stati membri: nel fare ciò, se ne deve salvaguardare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività.

3. Con riferimento, infine, all’articolo 8, per la fabbricazione dei ricevitori e dei moduli di sicurezza, la disposizione formula un’alternativa abbastanza netta: o lo Stato membro che fa ricorso al PRS vi provvede direttamente, oppure l’affida ad imprese situate sul territorio di uno Stato membro che utilizza tale servizio. Il primo caso parrebbe rientrare nella fattispecie che nel nostro ordinamento è disciplinata dall’articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di forniture in economia che possono avvenire mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario: la decisione proposta, presumibilmente in virtù del *ius speciale*, prevale sui massimali di valore di-

sposti dalla normativa di fonte comunitaria per attivare questa procedura. Il secondo caso, invece, deve garantire la parità di accesso di tutte le imprese dell'Unione e, quindi, può aver luogo solo con le procedure di scelta del contraente che soddisfano questo requisito (sulla falsariga dei principi dettati dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 683/2008).

In ambedue i casi, comunque, l'organismo che produce ricevitori deve essere stato preliminarmente autorizzato dall'agenzia del GNSS europeo ed è tenuto a conformarsi alle regole definite dall'autorità di accreditamento che sarà istituita in seno a detta agenzia: è presumibile, quindi, che prima delle procedure di scelta le imprese che dovessero concorrere agli appalti europei (o essere chiamate ai cottimi fiduciari) dovranno essere titolari di un'iscrizione ad un albo centralizzato a Bruxelles, o comunque che l'organismo individuato sia «preliminarmente autorizzato» a livello europeo (tredicesimo considerando della decisione proposta).

Occorre valutare se il rispetto del principio di sussidiarietà comporta che – dettate le norme minime comuni in base all'allegato – il livello per acclararne il rispetto possa essere abbassato anche alle autorità responsabili per il PRS degli Stati membri; va in proposito considerato, come ammette la stessa Commissione, che lo stato del mercato vede la concentrazione delle competenze criptologiche in «un piccolo numero di Stati membri» (come asseverato dalla relazione), per cui occorre evitare di riprodurre soluzioni oligopolistiche sotto lo schermo della procedura di accreditamento. La possibilità di consorzi o reti di imprese multinazionali o di raggruppamenti temporanei di imprese di vari Stati, chiamate a contribuire con diversi apporti di componentistica all'offerta della gara europea di un singolo Stato, potrebbe indurre una certa diffusione tecnologica tra tutti gli Stati, alla stessa stregua delle soluzioni a gestione congiunta dell'autorità responsabile per il PRS cui dovessero decidere di accedere alcuni Stati in comune.

Ferma restando l'opportunità di prevedere che dall'agenzia del GNSS europeo possa in qualsiasi momento venire la decisione di ritirare l'autorizzazione a fabbricare ricevitori PRS e i moduli di sicurezza associati concessa a un organismo, in caso di mancato rispetto delle norme richiamate nell'allegato, va considerato minimo il rischio di decisioni nazionali differenziate, nella professionalità dei contraenti prescelti, in un ambito che registra esigenze di omologazione assai forti. Se si tratta di dettare requisiti tecnici ulteriori, essi possono essere conseguiti integrando l'allegato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, a cura della Commissione delegata; se si tratta di valutazioni di affidabilità, il regime di concorrenza le soddisfa mediante un maggiore accesso alle procedure di scelta del contraente assai più che con preventivi accreditamenti.

Del resto, anche a questo tipo di indotto industriale si riferiscono le valutazioni contenute nel Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) COM (2010) 308 proposto dalla Commissione il 14 giugno 2010, quando vi si legge che occorre dare modo all'industria europea (in particolare alle PMI) di conquistare una quota sempre maggiore del mercato delle applicazioni GNSS a

valle (almeno il 33%). Allo stesso modo, nel medesimo testo si legge (azione 16) la volontà della Commissione di finanziare attività di ricerca e di sviluppo miranti a ridurre il costo dei ricevitori (a sostegno della promozione dell'utilizzo di *chip* e terminali compatibili con Galileo ed EGNOS grazie alla cooperazione industriale con i Paesi detentori del GNSS e con i fabbricanti di ricevitori): ferma restando la natura non commerciale del PRS, le imprese produttrici non devono cessare di fare ricerca, ma anche ad esse deve potersi estendere l'effetto di questo obiettivo del piano d'azione.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: De Eccher)

Roma, 3 novembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 550 definitivo,

considerato che esso definisce le modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato (*Public Regulated Service, PRS*) offerto dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) risultante dal programma GALILEO;

considerato che i requisiti di sicurezza legati all'utilizzo del PRS riguardano direttamente la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e richiedono l'istituzione di un quadro di controllo realizzato prima ancora della fase operativa del servizio, previsto per il 2014;

considerato che la proposta di decisione non tende a regolamentare le applicazioni potenziali del PRS, ma le modalità di accesso al servizio;

considerato che i benefici potenziali delle applicazioni GNSS si estendono su numerosi settori d'attività coordinati al livello dell'UE, tra cui la strategia Europa 2020, la sicurezza dei trasporti, l'ambiente e l'attuazione della politica agricola comune e che l'azione dell'Unione è necessaria al fine di evitare inutili sprechi al livello degli Stati membri;

considerato il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che ha istituito una nuova gestione europea dei programmi di navigazione via satellite, determinando le condizioni per il proseguimento dei due programmi GALILEO e EGNOS e definendone gli obiettivi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di reti transeuropee;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto a livello di Unione europea è possibile definire le comuni modalità in base alle quali gli utenti del PRS, come gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, possano accedere al servizio. La proposta non si occupa della natura dei diversi utilizzi del PRS che sarà decisa autonomamente da ogni Stato membro;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a precisare le modalità d'accesso degli Stati membri al servizio PRS previsto dal programma GALILEO.